



Comune di Zoagli

ORIGINALE

538
Rep. n. del 27/06/2022

ORDINANZE DEL SINDACO

N. 43 DEL 26-06-2022

Ufficio: **POLIZIA LOCALE**
N.Ufficio: 6

Oggetto: DIVIETO DI ABBRUCIAMENTO IN CONFORMITA' AL DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE LIGURIA NR. 3917 DEL 21/06/2022.

L'anno duemilaventidue addì ventisei del mese di giugno, il Sindaco **DE PONTI Fabio**

VISTO:

- la L.R. 22/01/1999 n. 4 “Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico”;
- la L.R. 17/02/2000 n. 9 “Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile ed antincendio”;
- la L. 21/11/2000 n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi” come modificata dal Decreto-legge 120/2021, convertito con modificazioni dalla L.8 novembre 2021, n.155 “Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile”;
- l’art. 182, comma 6-bis del D.lgs 152/2006, come modificato ed integrato dall’ art. 14, comma 8, legge n. 116 del 2014, che recita “Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all’aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili;

- i contenuti dell'art. 182 del Decreto Legislativo n.152/2006 il quale prevede che i Sindaci con propria ordinanza, fermo restando i limiti posti dalle altre amministrazioni competenti in materia ambientale, abbiano in ogni momento la possibilità di sospendere, differire o vietare l'abbruciamento delle sterpaglie in tutti i casi in cui sussistano condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana;

VERIFICATA la propria competenza all'adozione del provvedimento trattandosi di atto finalizzato alla tutela della salute e dell'incolumità pubblica;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 351 del 04/08/1999 di attuazione della Direttiva 96/62/CE del Consiglio in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente;
- il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art.50 del D.Lgs.267/2000;
- Lo statuto Comunale;

ORDINA

1) Per i motivi indicati in premessa ed in virtù del Decreto dirigenziale - Regione Liguria n. 3917 del 21.06.2022 e per le finalità di tutela della salute e dell'incolumità pubblica, in tutti i boschi, nei terreni incolti interessati da processi di forestazione naturale o artificiale, nei pascoli arborati, nei castagneti da frutto, nei filari di piante, vivai, giardini e parchi urbani che si trovino nelle vicinanze dei boschi nonché in ogni altra parte del territorio nella quale possa esservi pericolo di incendio boschivo ai sensi dell'art. 2 della L. n. 353/2000, il divieto, senza eccezioni, di:

- a) Abbruciamento del materiale vegetale di risulta dei lavori forestali, agricoli, stoppie, cippati e di qualsiasi tipologia di residui organici vegetali quali: foglie, frasche, residui di potatura e sfalci;
- b) Accensione di fuochi, far brillare mine,
- c) il divieto di dare fuoco a materiali quali rifiuti urbani, plastiche, gomme, tessuti, carta e cartone, legname e materiali affini;
- c) l'uso di apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli,
- d) l'uso di fornelli, inceneritori o motori che producano faville o brace,
- e) fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo di incendio;
- f) il divieto di qualsiasi tipo di abbruciamento all'interno dei fondi privati eccezion fatta per l'accensione di barbecue, forni etc in postazione fissa e con obbligo di predisporre adeguate misure di sicurezza nei pressi;

2) che le disposizioni della presente ordinanza trovino applicazione dalle ore 00:01 del 27/06/2022 fino alla cessazione che sarà indicata con successivo provvedimento dirigenziale dalla Regione Liguria;

AVVERTE

Che in caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, la Polizia Municipale, richiamato l'art. 7 bis del D.lgs. 267/ 2000, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25.00 a € 500.00, ai sensi della